

CRITERI PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE DI COLLAUDO STATICO

PREMESSA

L'elenco dei collaudatori che l'Ordine degli Ingegneri predispone è redatto nel rispetto di quanto prescrivono le norme in materia ed è funzionale e finalizzato alla segnalazione delle terne che l'Ordine è chiamato a fornire, a richiesta, ai sensi della legge 1086/71.

Si ribadisce che, su incarico diretto, tutti gli Iscritti all'Ordine che abbiano almeno dieci anni di anzianità di Iscrizione, possono collaudare opere in c.a. e metalliche salvo non si tratti di strutture delle quali il Committente è anche Impresa Costruttrice.

Considerato comunque che in questo ultimo caso l'Ordine è chiamato a indicare una terna di collaudatori da individuare tra chi possiede determinati requisiti, a garanzia di una qualificata scelta, possono essere elencati coloro i quali possono dimostrare esperienza e capacità professionali per lo svolgimento dell'incarico.

L'elenco degli Ingegneri collaudatori sarà approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art. 1 - DESIGNAZIONE DELLE TERNE.

- CATALOGAZIONE DELLE RICHIESTE

Tutte le richieste inoltrate all'Ordine per la segnalazione di Terne di Collaudatori saranno catalogate in apposito registro secondo i criteri di esperienza maturata.

Gli Ingegneri inseriti per il primo anno nell'elenco e che non abbiano svolto attività di collaudo su segnalazione dell'Ordine, saranno ammessi alla formazione di terne solo per le seguenti tipologie:

- strutture fabbricati civili con volumetria complessiva fino a mc. 1500 (compreso interrato);
- strutture fabbricati industriali con superfici fino a mq.1000
- altre strutture non quantificabili in termini di superfici o volumi di importo complessivo delle strutture fino a € 60.000,00;

- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini della segnalazione di Terne di Collaudatori le richieste verranno classificate nelle seguenti categorie e fasce d'importanza:

Fascia A: - strutture fabbricati civili con volumetria fino a mc. 1500 (compreso interrato);
- strutture fabbricati industriali con superfici fino a mq.1000
- altre strutture non quantificabili in termini di superfici o volumi di importo fino a € 60.000,00;

Fascia B: - strutture fabbricati civili con volumetria fino a mc. 3000;
- strutture fabbricati industriali con superfici fino a mq. 2000.
- altre strutture non quantificabili in termini di superfici o volumi di importo fino a € 120.000,00



ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

Stradella Santa Corona, 3 - Contrà Santo Stefano, 15 -36100- VICENZA tel./fax 0444-322947
e-mail: segreteria@ordine.ingegneri.vi.it - pec: ordine.vicenza@ingpec.eu <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

Fascia C: - Costruzioni con importi superiori.

Tutti gli Ingegneri inseriti nell'elenco riceveranno un punteggio per la formazione della graduatoria secondo i seguenti criteri:

- ogni segnalazione in terna corrisponde al punteggio + 1 (più uno);
- ad ogni affidamento di incarico su segnalazione in terna verrà corrisposto il punteggio a seconda della fascia di importanza dell'opera:

fascia (A): + 3 (più tre)

fascia (B): + 4 (più quattro)

fascia (C): + 5 (più cinque)

La terna di nominativi sarà formulata, a rotazione, in base all'elenco collaudatori sopra citato tra coloro che riportano il punteggio più basso.

La lista dei collaudatori ed i relativi punteggi sarà resa disponibile ed accessibile agli iscritti nell' "Area riservata" del sito internet dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza e presso la bacheca della Segreteria dell'Ordine. La lista dei collaudatori ed i relativi punteggi sarà aggiornata mensilmente.

I nuovi Iscritti nell'elenco acquisiranno il punteggio zero.

- INDIVIDUAZIONE DELLE TERNE

Requisiti per essere inseriti in terna:

- a) essere in regola con i pagamenti ed ogni adempimento con l'Ordine;
- b) non aver subito sanzioni disciplinari (se condannato da 6 mesi ad 1 anno - cancellazione).

La formazione della terna da segnalare si attua con la scelta dei primi tre Ingegneri con il punteggio più basso, tenuto conto della clausola che i neo-collaudatori vanno designati solo per la fascia (A); a parità di punteggio si seguono nell'ordine le seguenti discriminanti:

- 1) assenza di procedimenti disciplinari nei due anni precedenti la data di formazione della terna con conseguenti sanzioni disciplinari (art. 45 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537);
- 2) assenza di affidamenti di incarichi di collaudo su segnalazione in terna nell'anno in corso;
- 3) assenza di affidamenti di incarichi di collaudo su segnalazione in terna nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- 4) non aver mai avuto procedimenti disciplinari con sanzioni a carico;
- 5) attenzione all'area geografica più vicina al cantiere dei lavori da collaudare.

Le imprese costruttrici dovranno richiedere una terna di Collaudatori per ogni singola concessione edilizia anche nel caso si tratti di un complesso di edifici adiacenti o vicini, ma oggetto di separate richieste di concessione.

Art. 2 - Abbinamenti e incompatibilità.

L'abbinamento indicato all'art. 1 è comunque soggetto alla verifica di eventuali incompatibilità tra gli ingegneri designati in terna e l'opera da collaudare.

Nel caso esistessero motivi o dubbi di incompatibilità, al fine di evitare possibili errori, vertenze o contenziosi, la terna verrà traslata, abbinandola alla successiva richiesta di collaudo di opere, per le quali non sussista alcuna incompatibilità o dubbio di incompatibilità.

Poichè, comunque, nella designazione delle terne non sempre è possibile verificare preventivamente la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità, l'ingegnere incaricato del collaudo dall'impresa richiedente la terna non dovrà accettare detto incarico di collaudo e dovrà prontamente comunicare all'Ordine le possibili incompatibilità accertate. L'Ordine provvederà quindi ad inviare all'Impresa un'altra terna. Il nominativo dell'ingegnere incaricato, incompatibile, verrà inserito nella successiva richiesta di collaudo di opere.

Art. 3 - Motivi di incompatibilità

Motivi di incompatibilità, oltre a quanto previsto dalla legge, possono essere i seguenti:

- caso di ingegnere dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di sua competenza;
- caso del professionista che abbia rapporto abituale con l'impresa ovvero occasionale, ma contemporaneo al collaudo;
- rapporti di parentela con i soggetti interessati al collaudo;
- caso di ingegnere incaricato del collaudo facente parte di associazione professionale con il progettista, con il calcolatore o con il D.L. delle opere.

Possono essere anche determinate di volta in volta altre cause di incompatibilità valutate dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 - Collaudi di opere particolari

La designazione delle terne per opere e/o strutture di tipo assolutamente particolare andrà fatta dal Consiglio dell'Ordine su segnalazione della commissione per le terne, in deroga alla procedura stabilita all'art. 1, tenendo presente l'elenco dei colleghi dichiaratisi disponibili ad effettuare determinate particolari prestazioni, oppure nominando quei colleghi, pur non presenti in tale elenco, che siano giudicati i più adatti al compito per esperienza, capacità e specializzazione.

Art. 5 - Iscrizioni o reiscrizioni nell'elenco

In considerazione dell'entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, l'elenco dei collaudatori deliberato in precedenza dal Consiglio dell'Ordine viene completamente rivisto e aggiornato con le seguenti modalità.

Le domande di iscrizione o di reinscrizione, come normato all'art. 6 seguente, dovranno essere presentate corredate della documentazione utile per dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente nel campo d'applicazione della legge 1086/71. A tale proposito si precisa che il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- 1) diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea Magistrale (nuovo ordinamento);
- 2) iscrizione continuativa all'Albo da almeno 10 anni;
- 3) specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere per le quali il richiedente abbia svolto, negli ultimi quattro anni, la progettazione strutturale e/o la direzione dei lavori strutturali e/o i collaudi statici effettuati, valutato ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine.
- 4) superamento, nel corso di laurea sostenuto, degli esami di Scienza delle Costruzioni e di Tecnica delle Costruzioni;
- 5) in alternativa al requisito di cui al precedente punto 4, il richiedente, che abbia superato nel corso di laurea almeno l'esame di Scienza delle Costruzioni, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza a specifici corsi di aggiornamento in materia di ingegneria strutturale per una durata complessiva non inferiore a 120 ore, il cui contenuto e validità saranno oggetto di insindacabile valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine;

L'inserimento dell'ingegnere richiedente nell'elenco viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti di cui al precedente art. 5 del richiedente, a suo insindacabile giudizio, in quanto la legge 1086/71 prescrive la designazione delle terne per i collaudi delle opere in c.a., c.a.p. e metalliche da parte dell'Ordine, senza stabilire alcun particolare criterio o normativa al riguardo. Contestualmente alla prima iscrizione, l'ingegnere richiedente sarà tenuto a presenziare ad un incontro formativo in merito agli indirizzi generali delle attività richieste in sede di collaudo.

Art. 6 - Aggiornamento elenco

La revisione dell'elenco dei collaudatori verrà effettuata con cadenza quadriennale mediante la presentazione di aggiornato e adeguato curriculum professionale".

Art. 7 - Collaudo in corso d'opera.

Secondo quanto previsto al punto 9.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera quando vengono posti in opera elementi non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.

Art. 8 - Obblighi del collaudatore.

L'Ingegnere, che venga incaricato dal committente del collaudo statico di opere su designazione in terna, ha l'obbligo di comunicare all'Ordine, entro 30 giorni dalla data di incarico, l'accettazione dello stesso.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

Stradella Santa Corona, 3 - Contrà Santo Stefano, 15 - 36100- VICENZA tel./fax 0444-322947
e-mail: segreteria@ordine.ingegneri.vi.it - pec: ordine.vicenza@ingpec.eu <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

Effettuato il collaudo, l'Ingegnere dovrà presentare all'Ordine copia del Certificato depositato allo sportello del Comune e la relativa specifica professionale per la vidimazione, ugualmente entro 60 giorni dal deposito del collaudo.

Poichè la segnalazione in terna avviene da parte dell'Ordine, sulla base di un elenco deliberato dal Consiglio, il professionista che assumerà l'incarico di collaudo statico dovrà, nell'espletamento della prestazione, attenersi alle seguenti disposizioni, pena la cancellazione dall'elenco:

- a) svolgere il proprio incarico formalmente in termini esaurienti, professionalmente ed eticamente corretti, astenendosi dall'esprimere commenti di fronte alla Committenza sull'operato dei professionisti intervenuti;
- b) espletare tutti gli adempimenti previsti dal capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e dal capitolo C.9 della relativa Circolare di applicazione (Circ. n. 617 del 02.02.2009) e successive m. e i.
- c) redigere l'atto di collaudo rispettando i contenuti dello schema predisposto dal Consiglio dell'Ordine che si ritengono necessari per l'espletamento dell'incarico; in particolare, nell'atto di collaudo i dati architettonici e strutturali dell'opera devono essere ben evidenziati (volumetria, superficie, tipologia strutturale etc.);
- d) richiedere la vidimazione della parcella al Consiglio dell'Ordine, predisposta prima di presentare la specifica professionale alla Committenza.

Per la prestazione effettuata nel rispetto di tutte le suddette condizioni, il Consiglio dell'Ordine ritiene equo e giustamente remunerativo, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, il compenso derivante dall'applicazione della tariffazione di cui allo schema allegato alla segnalazione di terna.

Diverse tariffazioni della prestazione, debitamente motivate, dovranno essere preventivamente sottoposte alla Commissione Parcelle, che valuterà caso per caso, maggiorazioni o decurtazioni proposte.

Art. 9 - Cancellazione dall'elenco.

Richiamando i contenuti dei precedenti articoli 3, 7, e 8, l'inosservanza dei seguenti obblighi rappresenta violazione deontologica da parte del collega, con conseguente facoltà di cancellazione da parte del Consiglio dell'Ordine dall'elenco per la formazione delle terne:

- mancato espletamento del collaudo in corso d'opera quando previsto dalla Norma;
- mancata presentazione all'Ordine della specifica delle competenze professionali per la vidimazione entro 60 giorni dalla data del deposito del Certificato di Collaudo depositato presso lo Sportello del Comune di competenza;
- redazione dell'Atto Unico di Collaudo Statico secondo uno schema carente e/o non rispondente a quello all'uopo predisposto dall'Ordine;
- mancata comunicazione all'Ordine dall'eventuale sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 3;
- mancata comunicazione all'Ordine di eventuali incompetenze professionali dei progettisti dell'opera e/o del direttore dei lavori.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INGEGNERI CIVILI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE

Stradella Santa Corona, 3 - Contrà Santo Stefano, 15 -36100- VICENZA tel./fax 0444-322947
e-mail: segreteria@ordine.ingegneri.vi.it - pec: ordine.vicenza@ingpec.eu <http://www.ordine.ingegneri.vi.it>

La cancellazione dall'elenco da parte del Consiglio dell'Ordine, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata per una qualsiasi altra mancanza accertata nei confronti dell'ingegnere, anche non attinente direttamente alla prestazione di collaudo di opere strutturali.

Art. 10 - Domanda di reiscrizione.

L'Ingegnere cancellato dall'elenco dei collaudatori potrà presentare domanda di riammissione secondo l'art. 5.